



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in G.U. 21 ottobre 2021 n. 252. Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Di seguito si propone una sintesi delle misure di interesse in materia di lavoro contenute nel decreto (c.d. Decreto fiscale), fra le quali meritano menzione le **nuove norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e le ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale Covid-19.

Il decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2021.

Riferimento	Oggetto
Articolo 8 Indennità per quarantena Covid (malattia) e per i lavoratori fragili (ricovero ospedaliero)	<p>L'articolo 8 del decreto modifica ancora una volta l'art. 26 del DL n. 18/2020 in materia di tutela economica delle assenze dal lavoro dovute al Covid-19, dopo che da ultimo vi aveva provveduto la legge n. 133/2021 (vedi news del 24 settembre). In particolare vengono ora stanziati ulteriori 976,7 milioni di euro per il 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ a copertura dell'indennità di malattia per periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato, imposti dalle ASL fino al 31 dicembre 2021;▪ per il riconoscimento dell'indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza dei lavoratori cd. fragili. <p>Viene inoltre previsto per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 un rimborso forfettario ai datori di lavoro del settore privato (con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, degli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.</p>
Articolo 9 Congedi parentali	<p>Previsti nuovi congedi parentali Covid-19 in caso di assenze dal lavoro motivate da quarantena o malattia Covid dei figli, o da sospensioni dell'attività didattica in presenza.</p> <p>Sono interessati da queste misure i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alla Gestione separata, alle gestioni speciali degli autonomi INPS e alle casse private.</p> <p>Nello specifico potranno usufruire di una astensione dal lavoro indennizzata al 50% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa i genitori lavoratori dipendenti di:</p>

Riferimento	Oggetto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ figli conviventi minori di anni 14; ▪ figli con disabilità in situazione di gravità, anche non conviventi e senza limite di età. <p>Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede, per i lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni, nelle medesime situazioni sopracitate, la possibilità di astenersi dal lavoro senza diritto alla retribuzione e senza contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p>Articolo 11, commi 1-12 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</p>	<p>Per fronteggiare le perduranti conseguenze occupazionali della pandemia, il DL 146/2021 proroga la cassa integrazione Covid-19 a favore di alcuni settori lavorativi. A beneficiarne saranno i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal fondo di integrazione salariale (Fis) e dai fondi di solidarietà bilaterali mediante l'assegno ordinario, nonché quelli rientranti nell'ambito di applicazione dalla cassa integrazione in deroga.</p> <p>L'ammissione alla proroga degli ammortizzatori sociali potrà essere ottenuta per <u>un massimo di 13 settimane nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021</u>, qualora le aziende sospendano o riducano l'attività lavorativa a causa del Covid-19.</p> <p>Beneficiarie di un'ulteriore tranche di ammortizzatori sociali saranno altresì le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili, le quali nel corso dell'ultimo trimestre 2021 potranno richiedere fino a <u>un massimo di 9 settimane</u> di cassa integrazione ordinaria Covid-19.</p> <p>Ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resteranno preclusi, nei periodi di fruizione, sia l'avvio di procedure di licenziamento collettivo, sia la possibilità di operare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>Fanno eccezione al divieto, come per le misure dei decreti emergenziali precedenti: a) i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività; b) le ipotesi di accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (i quali potranno accedere al trattamento NASPI); c) i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.</p>
<p>Articolo 11, comma 13 Reddito di cittadinanza</p>	<p>Per l'anno 2021, la spesa autorizzata dallo Stato per l'erogazione del Reddito di cittadinanza viene incrementata di 200 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 11, comma 15 Missioni a tempo determinato dei lavoratori in somministrazione</p>	<p>Con specifico riferimento alle missioni dei lavoratori somministrati, viene resa stabile la norma - inizialmente introdotta solo in via temporanea fino al 31 dicembre 2021 - che permette di superare il limite di durata generale previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato.</p>

Riferimento	Oggetto
	<p>Il comma 15 ha proceduto infatti a rimuovere qualsiasi termine di scadenza alla possibilità di utilizzo in missione per periodi superiori ai 24 mesi (anche non continuativi) del medesimo lavoratore somministrato per il quale l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>Il Decreto fiscale cristallizza così l'iniziale eccezione introdotta dal DL n. 104/2020 (cd. decreto Agosto).</p> <p>Un lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall'agenzia, anche dopo il 2021 potrà pertanto essere impiegato in missione per periodi superiori a due anni, <u>senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.</u></p>
<p>Articolo 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>L'articolo 13 è dedicato a misure per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione dagli infortuni, ed interviene a modifica di una serie di articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), nonché dell'Allegato 1 in esso contenuto.</p> <p>Le nuove misure in vigore prevedono un inasprimento delle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare le disposizioni contenute nel citato Testo unico ed un significativo rafforzamento del sistema dei controlli.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si abbassa al 10% la soglia di lavoratori irregolari oltre la quale l'Ispettorato del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa. Il provvedimento può riguardare anche solo un settore dell'impresa. ▪ Lo stesso provvedimento di sospensione potrà essere adottato in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (allegato 1 D.Lgs. n. 81/2008), senza attendere che venga commessa l'eventuale recidiva. <p>Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.</p> <p>L'Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza degli accertamenti, ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle Aziende sanitarie locali.</p> <p>Sanzioni</p> <p>Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.</p> <p>Revoca della sospensione</p> <p>Modificate anche le condizioni al verificarsi delle quali il datore di lavoro potrà ottenere la revoca della sospensione dell'attività, ora stabilite:</p>

Riferimento	Oggetto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nel ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro; ▪ nella rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi previste dall'Allegato 1; ▪ nelle ipotesi di lavoro irregolare, con il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; ▪ nelle ipotesi di cui all'Allegato 1, con il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato. <p>Ispettorato Nazionale del Lavoro</p> <p>Il decreto opera un significativo ampliamento dei poteri e delle funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Anzitutto, l'INL viene inserito a pieno titolo fra i soggetti che svolgono l'attività di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, superando la limitatezza (edilizia e poco altro) delle competenze precedenti.</p> <p>In secondo luogo, a livello provinciale le ASL e gli Ispettorati territoriali (nell'ambito di quanto previsto dai piani regionali) promuoveranno e coordineranno le azioni di vigilanza sul piano operativo esercitate da tutti gli organismi previsti.</p> <p>Nuovo Allegato 1</p> <p>Il DL 146 sostituisce integralmente l'Allegato 1 del D.Lgs. n. 81/2008, contenente l'elenco delle fattispecie di grave violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del medesimo Testo unico (pagamento somme aggiuntive alla sanzione principale).</p>

leggi il [testo...](#)